

## 175 Contratti di carattere personale

Art. 175 Contratti di carattere personale
Articolo vigente  red
Art. 175 Contratti di carattere personale
1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volonta di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
<ol> <li>Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.</li> </ol>
la giurisprudenza  green

## Documenti collegati:

## 175 Contratti di carattere personale

Art. 175 Contratti di carattere personale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - DIgs 14/2019 Art. 175 Contratti di carattere personale 1. I contratti di carattere personale si sciolgono



## 175 Contratti di carattere personale

per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno
fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello